



Unione delle Camere Penali Italiane

La Scuola Nazionale di Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista

organizza

il Primo Corso della Scuola Nazionale di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista

**Le domande si
effettuano on line.**

**Il termine per la
presentazione
delle domande è
fissato al
20 gennaio 2011.**

**Al Corso potranno accedere gli avvocati che
abbiano maturato un'anzianità di iscrizione
all'Albo, ininterrotta e senza sospensioni, di almeno
quattro anni.**

Il Corso, biennale, prevede 250 ore di lezione.

**Le lezioni si terranno presso le sedi di Roma e
Milano.**

**Il programma dettagliato del corso ed il
regolamento della scuola sono consultabili sul sito
www.camerepenali.it**



**SCUOLA NAZIONALE di FORMAZIONE SPECIALISTICA dell'AVVOCATO PENALISTA
dell' UNIONE delle CAMERE PENALI ITALIANE**

Primo Corso della Scuola Nazionale di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista

Programma 2011 - 2012

Le lezioni si terranno:

da febbraio a giugno 2011

**il venerdì dalle 15,30 alle 19,00
il sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00**

da luglio 2011 a novembre 2012

**il venerdì dalle 14,00 alle 20,00
il sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30**

Primo anno

Febbraio

Venerdì 18	2 moduli: Rapporti tra diritto penale interno e diritto comunitario
Sabato 19	3 moduli Rapporti tra diritto penale interno e diritto comunitario

Marzo

Venerdì 18	2 mod: L'esercizio del diritto di difesa nelle procedure cautelari personali
Sabato 19	1 mod : Procedimento di prevenzione: le misure personali 2 mod: Misure preventive e sanzionatorie di natura patrimoniale

Aprile

Venerdì 15	2 mod.: Misure preventive e sanzionatorie di natura patrimoniale.
Sabato 16	2 mod.: Processo Penale Minorile. 1 mod.: Deontologia del penalista. Principi generali: rapporti con il cliente

Maggio

Venerdì 20	2 mod.: Modalità tecniche e questioni in tema di esame incrociato.
Sabato 21	3 mod.: Modalità tecniche e questioni in tema di esame incrociato.

Giugno

Venerdì 17	2 mod.: Esperimentazioni giurisprudenziali in tema di dolo eventuale.
Sabato 18	2 mod.: Circolazione probatoria 238, 238 bis cpp 1 mod.: Deontologia : i limiti di liceità della difesa penale

Luglio

Venerdì 15	3 mod.: Reati sessuali, esame della persona offesa e del minore.
Sabato 16	4 mod.: La sempre più tenue linea di confine tra reati associativi e concorso di persone

Settembre

Venerdì 16	3 mod.: Questioni in tema di esecuzione della pena e misure alternative.
Sabato 17	4 mod.: Nuovi istituti di diritto concorsuale: la riforma delle procedure concorsuali

Ottobre

Venerdì 21	3 mod.: La prova scientifica: la scena del crimine, la scienza forense
Sabato 22	4 mod.: La prova scientifica: la scena del crimine, la scienza forense

Novembre

Venerdì 18	3 mod. Perizia e consulenza tecnica.
Sabato 19	4 mod. Nesso causale e leggi scientifiche.

Dicembre

Venerdì 16	3 mod.: Questioni aperte in tema di immigrazione.
Sabato 17	4 mod.: Le nuove frontiere della colpa: la colpa professionale e la colpa per organizzazione

Secondo anno

Gennaio

Venerdì 20	3 mod.: Mandato di arresto europeo
Sabato 21	4 mod.: Mandato di arresto europeo.

Febbraio

Venerdì 17	3 mod.: Giustizia penale dopo il Trattato di Lisbona.
Sabato 18	4 mod.: L'Avvocato dinanzi alla giurisdizione europea.

Marzo

Venerdì 16	3 mod.: Invalidità degli atti.
Sabato 17	4 mod.: Invalidità degli atti.

Aprile

Venerdì 20	3 mod.: Questioni in tema di testimone assistito e di imputato connesso e collegato
Sabato 21	4 mod.: Criteri di valutazione della prova; obbligo di motivazione ed il suo controllo in Cassazione

Maggio

Venerdì 18	3 mod.: Intercettazioni.
Sabato 19	4 mod.: Questioni nuove in tema di ricorso per cassazione. La giurisprudenza delle Sezioni Unite

Giugno

Venerdì 15	3 mod.: False comunicazioni sociali, formazione e interpretazione dei bilanci
Sabato 16	4 mod.: False comunicazioni sociali, formazione ed interpretazione dei bilanci

Luglio

Venerdì 20	3 mod.: Modifica dell'imputazione nelle varie fasi processuali
Sabato 21	4 mod.: Tecniche di discussione del processo (tecniche di argomentazione)

Settembre

Venerdì 21	3 mod.: La responsabilità da reato degli enti.
Sabato 22	4 mod.: La responsabilità da reato degli enti.

Ottobre

Venerdì 19	3 mod.: Reati ambientali, urbanistici e paesaggistici.
Sabato 20	4 mod.: Deontologia e processo mediatico.

Novembre

Venerdì 16	3 mod.: Indagini difensive
Sabato 17	4 mod.: Questioni attuali in materia di diritto penale tributario

Dicembre

Verifiche	
-----------	--



La SCUOLA NAZIONALE di FORMAZIONE SPECIALISTICA dell'AVVOCATO PENALISTA dell' UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

ORGANIZZA

il Primo Corso della Scuola Nazionale di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista

1) finalità della scuola

Il corso di studi si propone di offrire ai partecipanti un percorso specialistico di alta formazione orientato all'addestramento teorico-pratico dell'avvocato penalista all'uso degli strumenti tecnico-giuridici per l'esercizio della difesa penale nelle diverse fasi del procedimento e nell'acquisizione delle conoscenze più avanzate nei campi del diritto penale, del diritto processuale penale e delle materie ausiliarie volto ad assicurare un livello di alta qualificazione. Viene perseguito, inoltre, l'obiettivo di incrementare la capacità di applicazione pratica di tali conoscenze.

2) contenuti didattici programma, durata, sedi e docenti

La Scuola ha sede in Roma. Il corso è unico e si terrà a Roma e Milano.

Il percorso di alta formazione ha durata biennale e si compendia di 250 ore di insegnamento, comprensive di approfondimento in gruppi di lavoro ed esercitazioni.

Ai partecipanti verrà fornita, di volta in volta, una bibliografia essenziale del tema trattato, comprensiva dei più significativi contributi dottrinari e giurisprudenziali. Tutto il materiale verrà inserito nel sito dell'Unione Camere Penali Italiane, con accesso riservato ai soli iscritti alla Scuola.

Le lezioni della Scuola si terranno in dieci week-end per ciascun anno di corso, con sessioni nella giornata del venerdì e del sabato. Potranno essere effettuati recuperi in altre giornate per festività o altre emergenze.

Il programma dettagliato del corso, date ed orari delle lezioni e il regolamento della scuola sono consultabili sul sito www.camerepenali.it.

Il corpo docente della scuola è formato da avvocati, professori universitari ed esperti nelle discipline penalistiche e nelle materie ausiliarie.

3) destinatari e criteri selettivi

Alla Scuola potranno accedere gli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo, ininterrotta e senza sospensioni, di almeno quattro anni.

In ragione dei contenuti, delle modalità didattiche e delle finalità del corso di formazione, è prevista, per ciascuna sede, l'iscrizione di non oltre 100 partecipanti.

In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili per ciascuna sede, il Comitato di Gestione della Scuola Nazionale procederà ad una selezione, prendendo in considerazione innanzitutto l'anzianità di iscrizione alla Camera penale territoriale, nonché - in via residuale - i seguenti requisiti l'uno in via subordinata all'altro:

- l'aver proficuamente frequentato un Corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista organizzato da una Camera Penale territoriale ovvero dall'Unione delle Camere Penali Italiane;
- l'esercizio della professione prevalentemente in materia penale;
- il voto di laurea ed il voto conseguito all'esito dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

In caso di parità di punteggio la preferenza verrà assegnata sulla base della anteriorità della domanda di iscrizione. In caso di ulteriore parità di punteggio, il Comitato di Gestione provvederà a sorteggio.

4) frequenza

La frequenza è obbligatoria. Per accedere all'esame finale è necessaria la partecipazione ad almeno il 90% delle ore di lezione ed esercitazioni.

5) modalità di valutazione

Durante il corso verranno effettuate verifiche periodiche sui temi trattati. Al termine del biennio, una commissione sottoporrà l'iscritto alla verifica che verterà sugli argomenti di entrambi gli anni di corso. All'esito positivo della verifica verrà rilasciata un'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della scuola e l'alta formazione conseguita.

La commissione di verifica è presieduta dal direttore della scuola nazionale o da un suo delegato e formata da quattro componenti designati dal direttore su indicazioni del comitato di gestione della scuola. Anche nell'ipotesi di frequenza della scuola di alta formazione per l'avvocato penalista presso una sede decentrata deputata alla valutazione della prova scritta sarà la commissione di esame come sopra composta.

6) iscrizione

Le iscrizioni alla scuola hanno cadenza biennale. La domanda di iscrizione può essere inoltrata unicamente mediante compilazione del form di registrazione presente sul sito www.camerepenali.it in uno alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla Scuola e corredata da una fotografia formato tessera. Per il primo biennio le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 20 gennaio 2011.

La conferma dell'ammissione al corso sarà comunicata dalla segreteria organizzativa a mezzo posta elettronica entro il 27 gennaio 2011.

E' prevista una quota di iscrizione al corso di Euro 3000,00 oltre iva al 20% per il biennio, rateizzata in tre versamenti di Euro 1000,00 più iva cadauna con scadenza la prima entro il 10 febbraio 2011, la seconda entro il 15 giugno 2011 e l'ultima entro il 30 settembre 2011.

I relativi pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto che verrà indicato via e-mail, unitamente alla conferma dell'ammissione. Le rate dovranno tassativamente essere versate entro le scadenze indicate.

Al Comitato di Gestione della Scuola Nazionale è demandata la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al Corso ed il controllo della effettiva frequenza alle lezioni.

7) formazione continua

È in corso presso il Consiglio Nazionale Forense la richiesta di accreditamento del corso ai fini del riconoscimento per l'assolvimento degli obblighi di formazione continua.

Coloro che risulteranno in regola con la frequenza avranno diritto al riconoscimento dei crediti formativi nella quantità attribuita dal CNF.

Roma, 16 dicembre 2010

Il Presidente dell'Unione delle Camere Italiane
Avv. Valerio Spigarelli

Il Direttore della Scuola Nazionale di Formazione Specialistica per l'Avvocato Penalista
Avv. Emiliana Olivieri



LA SPECIALIZZAZIONE: SE NON LA FARANNO LORO, CE LA FACCIAMO NOI

Il percorso della specializzazione si è fatto da ultimo accidentato, ma questo non impedirà il raggiungimento dell'obiettivo. Chiunque abbia a cuore l'autorevolezza e la funzione sociale dell'avvocato ha oramai la consapevolezza che la specializzazione serve a rinviare la tradizione di una professione liberale in crisi e non del tutto al passo con i tempi.

Come ogni riforma davvero innovatrice, anche questa viene contrastata per istinto di conservazione da soggetti meno consapevoli e, per questo, suggestionabili da paure infondate. Ed allora va ribadito con forza che nessuno vuole sostituire l'avvocato specialista all'avvocato generalista, né si prefigge di togliere opportunità e spazi a chi si è da poco affacciato o a chi si affaccerà alla professione.

Al contrario, l'intento è di diversificare il modo di fare l'avvocato, rispondendo così alle più articolate richieste di chi chiede assistenza legale e, al contempo, allargando le prospettive professionali del futuro avvocato stimolandone la crescita.

Il tutto nella consapevolezza che, soprattutto nel campo penale, la competenza specialistica rafforza la figura del difensore non solo quale garante della posizione individuale che gli è affidata ma anche, in generale, del rispetto delle regole e del modello processuale a fronte delle prassi deviate ed improprie che influiscono sul diritto vivente.

Per questi motivi l'Unione delle Camere Penali ha trasformato il dibattito culturale in battaglia politica, arrivando per prima ad emanare un proprio regolamento di specializzazione destinato a tutti gli avvocati penalisti.

L'iniziativa, sempre condivisa dal Consiglio delle Camere Penali, è stata concordemente seguita dalle altre associazioni specialistiche (Uncat, Agi ed Aiaf) che hanno a loro volta emanato un regolamento destinato ai rispettivi avvocati di riferimento (operanti nell'ambito del diritto tributario, del lavoro, della famiglia).

Le associazioni specialistiche, tutte insieme, hanno concordato di concentrare la futura attività di formazione specialistica all'interno di un'unica struttura, la cui gestione burocratica è stata affidata ad una neocostituita società denominata Gnosis. Esigenze pratiche (economia di scala e corretto inquadramento fiscale), certo; ma anche volontà di rafforzare il messaggio di una specializzazione affidata in toto agli avvocati anziché a tradizionali enti commerciali ovvero ad Università lontane dalla pratica giudiziaria quotidiana.

Il sasso lanciato ha smosso le acque stagnanti della Politica: il Cnf ha emanato l'auspicato regolamento della specializzazione, destinato a tutti gli avvocati; i lavori parlamentari sulla riforma professionale hanno ripreso vigore in Senato.

L'Unione, così come le altre associazioni specialistiche, ha sospeso il proprio regolamento, scegliendo di non formulare osservazioni a quello del Cnf per non rallentare il cammino. Peraltro le differenze di quest'ultimo con quello emanato dall'Unione erano di dettaglio, mentre trovava conferma il principio della specializzazione fatta dagli avvocati per gli avvocati. Il regolamento Cnf conteneva altresì il limite di quattro anni di anzianità professionale per l'accesso ai corsi e la norma transitoria che includeva negli elenchi coloro che avevano oltre venti anni di professione e potevano dimostrare una effettiva pratica specialistica in un determinato settore.



Due principi che anche il Consiglio delle Camere Penali aveva riconosciuti come necessari: il primo per dare consapevolezza e serietà alla scelta dell'avvocato che vuole specializzarsi; il secondo per evitare il rigetto, e quindi l'uccisione nella culla del nuovo istituto, ad opera di quegli avvocati che specializzati lo sono di fatto e sul campo.

La nuova Giunta si è trovata a fronteggiare un clima virato al brutto e che ha raggiunto il punto più basso nel Congresso Nazionale Forense di Genova e nelle fasi finali dell'approvazione (evento peraltro significativo) della riforma professionale in Senato.

Entrambi i passaggi sono stati commentati in specifici documenti. È opportuno qui puntualizzare che la Giunta ha posticipato la pubblicazione del bando della scuola, ritenendo prudenzialmente di attendere gli esiti del Congresso prima di operare un puro e semplice richiamo al regolamento del Cnf che viene peraltro contestato anche attraverso un ricorso al Tar da gruppi di avvocati che fraintendono il senso della specializzazione e gli attribuiscono l'effetto di limitare gli orizzonti lavorativi degli avvocati (laddove, come si è detto in premessa, la riforma ha auspici e prospettive concrete esattamente opposti).

I fatti hanno confermato la bontà della scelta di attendere. Dopo la travagliata approvazione di due mozioni congressuali contrastanti, una delle quali di revoca del regolamento Cnf, la situazione è rimasta del tutto aperta ed allora la Giunta, dopo aver su questo ascoltato anche il Consiglio delle Camere Penali ottenendo unanime condivisione in ordine alla necessità di continuare sulla strada della specializzazione ha dunque deciso di emanare il bando della "Scuola di alta formazione per l'avvocato penalista" (secondo la precisa dizione contenuta al Capo II del Titolo III del nostro regolamento delle scuole, titolo dedicato alla "Scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista") riproducendo al suo interno le norme del regolamento Cnf senza tuttavia farne diretto rimando.

E' opportuno specificare che, a loro volta, tali regole comprendono, perché più restrittive, quelle del testo di legge della riforma approvato in Senato (art. 8). L'intento è infatti quello di agganciare gli esiti del nostro primo corso così bandito all'approdo della legge di riforma o del regolamento Cnf. Ovviamente, l'Ucpi si batterà politicamente perché a tali risultati si pervenga, (ed i primi riscontri sono positivi), ma nessuna certezza può essere spesa in un bando .

Il Corso è di 250 ore, distribuite in modo da avere da luglio 2011 in poi le 200 ore previste dal regolamento Cnf la cui entrata in vigore è prevista per il 30 giugno 2011, così da non dover chiedere la ratifica a posteriori delle ore di corso frequentate prima di tale data.

Il primo Corso della Scuola è coerente nei costi e nelle sedi con il progetto già in corso, che si prefigge di realizzare una scuola particolarmente qualificata e di eccellenza per qualità dei docenti e completezza del programma. Questo, ovviamente, comporta la cura dei dettagli oltre che un certo sforzo logistico. Ne consegue il rifiuto dell'improvvisazione e l'acquisizione di sedi adeguate: dunque l'impossibilità di mettere in piedi corsi decentrati in poco tempo.

Dei tre corsi iniziali preventivati non si è potuto avviare quello di Napoli a causa del mancato reperimento, a prezzi sostenibili, di una sede comune alle quattro associazioni specialistiche, come invece si è riusciti a fare a Roma e Milano. Proprio per l'importanza di una localizzazione della scuola anche nell'area geografica del meridione si è deciso di reperire una sede anche se utilizzabile dalla sola scuola dell'Unione e non dalle altre associazioni specialistiche. Per non pregiudicare nell'attesa il destino del bando esso è stato licenziato con l'indicazione delle sedi già



approntate salva la pubblicazione di un bando integrativo a breve qualora si riuscirà a risolvere i problemi logistici.

Stiamo lavorando con impegno di fronte a difficoltà politiche e materiali notevoli, in un quadro di incertezza che dipende sia dalla più generale situazione politica, per quanto riguarda la legge di riforma dell'ordinamento professionale, sia dalle dinamiche interne all'avvocatura che registra l'ennesima crisi di rappresentanza e di democrazia rappresentativa al suo interno, ma il nostro intento è chiaro e sostenuto da tutta l'associazione: l'avvio di questa scuola è il primo passo concreto verso la specializzazione, se la politica o le istituzioni forensi dovessero arrestare il loro cammino il nostro proseguirà autonomamente.

Roma, 20 dicembre 2010

La Giunta UCPI



Regolamento delle Scuole UCPI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di formazione e di qualificazione professionale dell'avvocato penalista, svolta dall'Unione Camere Penali Italiane e dalle Camere Penali che ad essa aderiscono.
2. La finalità perseguita è di assicurare – in modo uniforme sul territorio nazionale – elevati standard di formazione e di aggiornamento professionale.

Art. 2 – Organizzazione.

L'attività di formazione e di qualificazione professionale viene organizzata e gestita, in conformità al presente regolamento, dalla Scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista e dalle Scuole territoriali dell'Unione Camere Penali Italiane.

TITOLO II – SCUOLE TERRITORIALI

Art. 3 – Istituzione e gestione.

1. Le Camere penali territoriali svolgono la loro attività di formazione e qualificazione professionale mediante la Scuola territoriale, salvo deroghe approvate dalla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane.
2. Le Scuole territoriali dell'Unione Camere Penali Italiane sono istituite da una o più Camere penali appartenenti al medesimo distretto.
3. Le Scuole territoriali sono rette da un organo di gestione, composto da un Responsabile e da un Comitato di gestione. La delibera istitutiva della Scuola territoriale stabilisce il numero dei membri e le modalità per la loro designazione.
4. La delibera di istituzione di una Scuola territoriale deve essere ratificata dalla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane.
5. Il Comitato di gestione cura l'organizzazione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni forensi locali, della formazione penalistica di competenza della Scuola.

Art. 4 – Formazione e qualificazione professionale.

1. Le Scuole territoriali organizzano:
 - a) attività dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale dell'avvocato e del praticante avvocato;



- b) corsi di base per l'esercizio dell'attività di difesa nel processo penale;
- c) corsi di preparazione nelle materie penalistiche per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
- d) eventi formativi finalizzati al mantenimento del titolo di specialista, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20;
- e) ulteriori attività approvate dalla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane.

Art. 5 – Corsi di preparazione all'esame di avvocato

1. Le Scuole territoriali possono organizzare, anche di concerto con istituzioni ed associazioni forensi, un Corso per l'accesso all'esame di avvocato. Esse possono, inoltre, organizzare e gestire – nell'ambito di un progetto comune ad altre istituzioni e/o associazioni forensi – lezioni concernenti la formazione penalistica.

Art. 6 - La formazione penalistica di base

1. Le Scuole territoriali impartiscono la formazione penalistica di base mediante l'organizzazione di un Corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista, destinato a fornire ad avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio una adeguata formazione, nonché gli strumenti indispensabili per l'esercizio della funzione difensiva penale.

2. Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché, per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra magistrati ed esperti.

3. Il Corso prevede un minimo di sessanta ore di lezione, da svolgersi annualmente nell'arco di sedici settimane, comprese, preferibilmente, tra il primo ottobre ed il 30 giugno successivo; esso ha per oggetto gli istituti fondamentali del diritto penale e del diritto processuale penale, il diritto penitenziario e la deontologia forense. Possono, inoltre, essere previste lezioni concernenti la balistica, la medicina legale, l'informatica forense, la contabilità e le altre materie ausiliarie utili alla formazione pratica del legale. Particolare attenzione viene riservata alla strategia difensiva.

4. Il programma del Corso è articolato seguendo i modelli minimi uniformi adottati dalla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane, su proposta del Comitato Scientifico della Scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista.

5. In attesa della adozione dei modelli minimi uniformi indicati dal comma 5, il programma del Corso dovrà rispettare le indicazioni dettate, con riferimento al "Corso di deontologia e tecnica del penalista", dal Piano Programmatico Nazionale per la formazione continua, approvato dalla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane il 28 gennaio 2008.

6. Le Scuole territoriali devono prevedere meccanismi di controllo della effettività della partecipazione alle singole lezioni, che siano rigorosi ed agevolmente verificabili.

7. All'esito del Corso è effettuata una prova finale consistente in un colloquio da sostenere con il Responsabile della Scuola territoriale (o con un suo delegato), coadiuvato da due o più componenti del Comitato di Gestione. Al colloquio finale sono ammessi soltanto coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni previste dal programma.



8. La partecipazione alle lezioni dei Corsi previsti dal presente articolo può essere riconosciuta ai fini della attribuzione di crediti formativi per la formazione continua dell'avvocato a coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni previste dal programma, ancorchè non abbiano sostenuto la prova finale.

9. L'attestato di proficua frequenza ai Corsi di cui al presente articolo è valido quale titolo da presentare all'Ordine forense di appartenenza per l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 29, comma 1 bis, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, salvo che norme di legge prevedano ulteriori requisiti.

Art. 7 – La formazione continua di base

1. La formazione continua di base è organizzata dalle Scuole territoriali mediante corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile un effettivo controllo della partecipazione.

2. Le iniziative di formazione continua, oltre a vertere su temi di attualità giuridica e professionale (del settore penalistico, processualpenalistico e delle materie ausiliarie), devono presentare carattere teorico-pratico, con obiettivi di approfondimento dei temi trattati.

3. Relatori e docenti devono essere scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché, per particolari esigenze e temi di insegnamento, da magistrati ed esperti di settore.

4. Le Scuole territoriali devono prevedere meccanismi di controllo della effettività della partecipazione alle iniziative di formazione, che siano rigorosi ed agevolmente verificabili.

5. All'esito della verifica della effettività della partecipazione alla iniziativa di formazione, la Scuola territoriale rilascia l'attestato di frequenza.

Art. 8 – Disposizioni comuni

1. Al fine di garantire l'uniformità qualitativa della attività di formazione prevista dagli articoli 6, 7 e 8 e la coerenza con le indicazioni del presente regolamento, i Responsabili delle Scuole territoriali devono inviare alla Segreteria dell'Unione Camere Penali Italiane – con congruo anticipo rispetto all'inizio del corso o della diversa attività formativa – una relazione dettagliata dell'attività organizzata. In tale relazione devono essere indicati: contenuti e metodo formativo; durata; nominativi e qualifiche dei relatori; strumenti volti a controllare effettività e proficuità della partecipazione; modalità di rilascio degli attestati di frequenza; eventuale costo di iscrizione a carico di ciascun partecipante. Deve, altresì, essere fornita la documentazione concernente l'attività formativa organizzata. La Giunta, per il tramite di una propria commissione, verifica la corrispondenza di quanto sopra alle statuizioni del presente regolamento e, se necessario, può richiedere modifiche ed integrazioni delle disposizioni organizzative impartite dalle Scuole territoriali.

2. La Scuola organizzatrice, che intenda conseguire l'accreditamento dell'attività formativa, deve, altresì, verificare la corrispondenza tra contenuti e metodo formativo e finalità del Regolamento



sulla Formazione Continua approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007. La Commissione di Giunta, prevista al comma precedente, curerà i necessari adempimenti.

3. Il Responsabile delle Scuole territoriali relaziona periodicamente alla Giunta riguardo all'esito delle iniziative di formazione svolte.

4. La Giunta convoca periodicamente, in ogni caso almeno una volta l'anno, i Responsabili delle Scuole, sia per valutare i risultati dell'attività formativa, sia per discutere le problematiche eventualmente insorte.

5. L'eventuale costo di iscrizione ai corsi e/o alle iniziative di formazione continua previsti agli artt. 6, 7 e 8 non può superare il limite rappresentato dalle spese sostenute.

TITOLO III - SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL'AVVOCATO PENALISTA

Capo I

Istituzione, organizzazione, scopi, attività

Art. 9 - Istituzione e scopi

1. La Scuola di formazione specialistica dell'avvocato penalista ha carattere nazionale, è istituita dalla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane ed ha sede in Roma.

2. Essa è deputata alla organizzazione ed alla gestione della Scuola per il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale e processuale penale. Si occupa, inoltre, delle attività di formazione e qualificazione professionale previste dagli articoli seguenti.

3. La Scuola nazionale svolge la sua attività anche tramite sedi decentrate istituite in ogni distretto di Corte d'Appello. Esse sono dirette da un organo di gestione, composto da un Responsabile e da quattro membri, nominati dal Direttore della Scuola nazionale d'intesa con la Giunta. Fanno parte dell'organo di gestione, come sopra composto e nominato, il Responsabile della Scuola territoriale ove è istituita la sede decentrata, due componenti, individuati tra i Presidenti delle Camere penali e/o tra i Responsabili delle Scuole territoriali del distretto.

4. Le sedi decentrate operano in conformità alle direttive del Comitato di gestione della Scuola nazionale.

Art. 10 - Organizzazione

1. Gli organi di gestione della Scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista sono il Direttore, il Comitato di Gestione ed il Comitato Scientifico.

2. Il Direttore è nominato dalla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane e resta in carica non oltre la durata del mandato della Giunta. La Giunta ha il potere di revocare il Direttore.

3. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore ed è composto dal Delegato di Giunta e da cinque membri, nominati dal Direttore d'intesa con la Giunta; tre, fra di essi, sono nominati su indicazione del Consiglio delle Camere penali.



4. Il Comitato scientifico ha funzione consultiva per la progettazione delle attività formative ed è composto dal Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane (o da un suo delegato) che lo presiede; dal Direttore della Scuola; da cinque membri che, indicati dal Centro Marongiu, sono nominati dalla Giunta, di concerto con il Direttore.

Art. 11 – Attività

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista assicura:
- a) la formazione per il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale;
 - b) la formazione continua per il mantenimento del titolo di specialista in diritto penale;
 - c) l'organizzazione di master volti al conseguimento dei più elevati livelli di qualificazione professionale;
 - d) la formazione per l'abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, secondo le modalità fissate negli articoli che seguono.

Capo II

La Scuola di alta formazione per l'avvocato penalista

Art. 12 – Istituzione, finalità e sede

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica per l'avvocato penalista organizza la Scuola di alta formazione penalistica.
2. La frequenza con profitto ed il superamento della prova finale abilitano a sostenere l'esame di ammissione all'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale.
3. La Scuola di alta formazione è unica per l'intero territorio nazionale.

Art. 13 – Organizzazione

1. La Scuola di alta formazione ha durata e cadenza biennale. I corsi hanno inizio in settembre e terminano entro il luglio dell'anno successivo.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, i corsi si articolano su moduli di duecento ore complessive di lezioni e sono organizzati in conformità al piano di studio adottato dalla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane, su proposta del Comitato Scientifico della Scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista.
3. La durata delle lezioni, ciascuna con autonomo oggetto, sarà determinata in ragione della complessità dell'argomento trattato e delle modalità didattiche prescelte.
4. Le lezioni si svolgono, anche tramite videoconferenza, nelle sedi centrali e nelle sedi operative distrettuali od interdistrettuali delle Scuole. Ciascuna sede operativa decentrata opererà come previsto dal comma 3 dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 14 – Contenuti della didattica.



1. Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti, l'attività di formazione della Scuola è strutturata, nelle singole lezioni di cui si compone, secondo i criteri della specializzazione dell'avvocato penalista. Essa consiste, dunque, nell'addestramento teorico-pratico dell'avvocato penalista all'uso degli strumenti tecnico-giuridici per l'esercizio della difesa penale nelle diverse fasi del procedimento e nell'acquisizione delle conoscenze più avanzate nei campi del diritto penale, del diritto processuale penale e delle materie ausiliarie. Viene perseguito, inoltre, l'obiettivo di incrementare la capacità di applicazione pratica di tali conoscenze.
2. Nel corso delle lezioni vengono previsti specifici momenti di interlocuzione con i partecipanti, dedicati alla individuazione delle problematiche ed alla elaborazione di ipotesi di soluzione. Viene fornita, inoltre, una bibliografia essenziale del tema trattato, comprensiva dei più significativi articoli di dottrina e di pronunce giurisprudenziali cui il docente abbia fatto riferimento nel corso della lezione. Tutto il materiale viene inserito nel sito web dell'Unione Camere Penali Italiane, con accesso riservato ai soli iscritti alla Scuola.
3. Possono essere effettuate - inoltre - esercitazioni scritte ed orali.
4. Il piano di studio riserverà il 10% delle ore di lezione alla deontologia professionale.

Art. 15 – Docenti

1. Il corpo docente è scelto dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, su proposta del Comitato Scientifico della Scuola, fra avvocati, docenti universitari nonché, in presenza di specifiche esigenze, magistrati, che abbiano maturato consolidata esperienza e conoscenza del tema trattato.

Art. 16 – Destinatari e criteri selettivi

1. L'iscrizione alla Scuola è aperta agli avvocati iscritti da almeno quattro anni, salva la diversa anzianità prevista per legge, ad uno degli Albi degli Ordini forensi italiani. Possono essere prese in considerazione, inoltre, richieste di iscrizione da parte di avvocati iscritti agli Albi di Ordini forensi di Stati dell'Unione Europea.
2. Alla luce dei contenuti, delle modalità didattiche e delle finalità della Scuola, essa ha un numero massimo di cento partecipanti per ciascuna sede.
3. In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili per ciascuna sede, il Comitato di Gestione della Scuola procederà ad una selezione, prendendo in considerazione innanzitutto l'anzianità di iscrizione alla Camera penale territoriale, nonché - in via residuale - i seguenti requisiti l'uno in via subordinata all'altro:
l'aver proficuamente frequentato un Corso di formazione tecnica e deontologica dell'avvocato penalista;
l'esercizio della professione prevalentemente in materia penale;
il voto di laurea ed il voto conseguito all'esito dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.



In caso di parità di punteggio la preferenza verrà assegnata sulla base della anteriorità della domanda di iscrizione. In caso di ulteriore parità di punteggio, il Comitato di Gestione provvederà a sorteggio.

Art. 17 – Frequenza

1. La Scuola prevede la frequenza obbligatoria. Saranno ammessi all'esame finale soltanto coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni del programma biennale.

Art. 18 – Esame finale

1. Ferma restando la possibilità di valutare periodicamente il livello di preparazione raggiunto mediante prove scritte od orali, al termine dell'attività didattica, gli iscritti dovranno sostenere un esame in forma di colloquio eventualmente preceduto dalla redazione di un elaborato scritto, volto a verificare il conseguimento della formazione specialistica oggetto della Scuola. All'esito positivo dell'esame finale consegue il rilascio dell'attestazione comprovante la proficua frequenza della Scuola.

Art. 19 – Quota e bando di iscrizione

1. Entro il 30 maggio dell'anno di inizio della Scuola, il Direttore della Scuola centrale di formazione specialistica dell'avvocato penalista pubblica sul sito dell'Unione Camere Penali Italiane e mediante altri idonei mezzi il Bando per l'iscrizione alla Scuola, contenente l'indicazione del termine e della quota di iscrizione, nonché l'enunciazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione. Il programma della Scuola sarà da quel momento consultabile sul sito dell'Unione Camere Penali Italiane nella pagina ad essa riservata.
2. Ammontare e modalità della quota di iscrizione, che sono rese note nel bando di iscrizione, vengono determinate dall'organo a ciò deputato e saranno rese note tramite il bando di iscrizione.

Capo III

Altre iniziative di formazione specialistica

Art. 20 - Formazione continua specialistica

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista organizza incontri dedicati all'approfondimento di singoli istituti già oggetto della formazione specialistica di cui al presente regolamento, proponendosi per ciascuno di essi di approfondire l'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale intervenuta negli anni più recenti, anche al fine delle strategie difensive.
2. Nel corso della lezione vengono previsti specifici momenti di interlocuzione con i partecipanti, dedicati alla individuazione delle problematiche ed alla elaborazione di ipotesi di soluzione. Viene fornita, inoltre, una bibliografia essenziale del tema trattato, comprensiva dei più significativi



articoli di dottrina e di pronunce giurisprudenziali cui il docente abbia fatto riferimento nel corso della lezione. Tutto il materiale viene inserito nel sito web dell'Unione Camere Penali Italiane, con accesso riservato ai soli iscritti alla Scuola.

3. Possono essere effettuate - inoltre - esercitazioni scritte ed orali.

4. Sempre al fine di garantire la formazione continua specialistica, la Scuola nazionale organizza iniziative di formazione (quali seminari, convegni, tavole rotonde) in materie penalistiche, processual-penalistiche, di ordinamento giudiziario nonché di politica della giustizia.

5. La partecipazione agli eventi formativi indicati nei commi precedenti è riservata a chi abbia già conseguito il titolo di specialista ed è necessaria, nella misura di almeno trenta ore annuali, per il mantenimento del suddetto titolo.

6. Gli eventi formativi con le caratteristiche sopra evidenziate, necessari per il mantenimento del titolo di specialista, potranno essere organizzati anche dalle Scuole territoriali disciplinate dal Titolo II del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.

Art. 21 – Iniziative formative di alta qualificazione

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista organizza, anche di concerto con istituzioni ed associazioni forensi, iniziative di formazione volte alla finalizzate all'ottenimento di master su specifiche materie, rientranti nell'ambito scientifico-disciplinare penalistico e/o processual-penalistico.

Art. 22 – Corso nazionale di formazione per l'abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione

1. La Scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista organizza, con cadenza annuale, un Corso nazionale riservato agli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista da almeno quattro anni, volto alla formazione per l'abilitazione al patrocinio avanti alle sezioni penali della Corte Suprema di Cassazione.

Capo IV

Disposizioni comuni (titolo III).

Art. 23 - Disposizioni comuni

1. Qualora la Scuola nazionale intenda conseguire l'accreditamento dell'attività formativa svolta, il Responsabile della Scuola deve inviare alla Segreteria dell'Unione Camere Penali Italiane una relazione dettagliata dell'attività organizzata. In tale relazione devono essere indicati: contenuti e metodo formativo; durata; nominativi e qualifiche dei relatori; strumenti volti a controllare effettività e proficuità della partecipazione; modalità di rilascio degli attestati di frequenza; eventuale costo di iscrizione a carico di ciascun partecipante. Deve, altresì, essere fornita la documentazione concernente l'attività formativa organizzata.



2. La relazione deve inoltre indicare la corrispondenza dei contenuti e del metodo formativo alle finalità del Regolamento sulla Formazione Continua approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007. La Commissione di Giunta prevista all'art. 8 curerà i necessari adempimenti.

3. La Giunta, per il tramite di una propria commissione, verifica la corrispondenza di quanto innanzi indicato alle statuizioni del presente regolamento e, se necessario, richiede modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24 – Le Scuole territoriali

Fermo quanto previsto all'art. 3 comma 1, le Camere penali provvederanno all'istituzione delle Scuole territoriali dell'Unione Camere Penali Italiane, autonomamente ovvero unitamente ad altre Camere penali del medesimo distretto, entro il mese di ottobre 2010.

Art. 25 – La Scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista

La Giunta stabilisce il numero e la localizzazione delle sedi decentrate da attivare nel periodo di prima applicazione, sulla base delle esigenze formative e delle necessità organizzative.

Roma, 8 febbraio 2010